AMPLIAMENTO DEL REGIME FORFETARIO E VALUTAZIONE DI CONVENIENZA

Studio Sogliano

Riferimenti normativi

- Art.27, commi 1,2 e 7, DL 98/2011, conv. L.111/2011 – Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile
- Art.1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 – Regime forfetario
- Art.4 del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2019 (D.L. FISCALE 119/2018) – Estensione del regime forfetario con il quale è stato riscritto totalmente il comma 57, lettera d) e d-bis) dell'Art.1 della L. 190/2014 e sono state apportate ulteriori modificazioni all'Art.1, come di seguito illustrato
- Art.6 del disegno di legge di Bilancio (D.L. FISCALE 119/2018) – Nuovo regime di tassazione del reddito con flat tax al 20% dal 1° gennaio 2020

Art.1, Legge 190 del 23 dicembre 2014

ANTE MODIFICHE

- **Comma 54 (REQUISITI DI ACCESSO)** : *«I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 se, al contempo, nell'anno precedente:*

a) *Hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n.4, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;*

b) *Hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro dipendente e assimilato;*

c) *Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro».*

POST MODIFICHE

- **Comma 54 (REQUISITI DI ACCESSO)** : *«I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 se nell'anno precedente hanno conseguito* ***ricavi*** *ovvero* ***compensi****, ragguagliati ad anno, non superiori a euro* ***65.000***

ANTE MODIFICHE

- **Comma 55 :** *«Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 54, lett. A), per l'accesso al regime:*

b) *Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate».*

- **Comma 57 (CONDIZIONI OSTATIVE) :** *«Non possono avvalersi del regime forfetario:*

- ***a)*** *le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;*
- ***b)*** *i soggetti non residenti (…);*
- ***c)*** *i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (…) o di mezzi di trasporto nuovi (…);*
- ***d)*** *gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui al DPR 917/'86, ovvero a S.R.L. trasparenti».*

POST MODIFICHE

- **Comma 55 :** *«Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime di cui al comma 54:*

b) *Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la* ***somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate****».*

- **Comma 57 (CONDIZIONI OSTATIVE) :** *«Non possono avvalersi del regime forfetario:*

- ***a)*** *identico;*
- ***b)*** *identico;*
- ***c)*** *identico;*
- ***d)*** *gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o* ***imprese familiari*** *, ovvero a* ***S.R.L.*** *o* ***associazioni in partecipazione****;*
- ***d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro».***

NOTA INFORMATIVA

- **Non risulta riprodotta o introdotta l'incompatibilità che scatta attualmente in presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilati per oltre 30.000 euro.**

L'incompatibilità viene infatti prevista, senza soglie quantitative, solo nel caso in cui l'attività imprenditoriale o professionale con partita IVA venga svolta in prevalenza nei confronti di uno dei datori di lavoro che hanno erogato nei due anni precedenti al lavoratore redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Quando ciò accade, l'incompatibilità scatta anche sotto i 30.000 euro.

Di contro, quando ciò non accade, la titolarità di redditi di lavoro dipendente o pensione anche per ammontari superiori a 30.000 euro non sembra più destinata a precludere la via né della flat tax al 15% per la fascia under 65.000 euro a partire dal 2019, né della flat tax al 20% per la fascia 65.001-100.000 euro a partire dal 2020.

CONTRIBUENTI «START UP»

Il ***Comma 65*** è rimasto identico nella sostanza, sono state solo sostituite le parole *«al limite»* in luogo alle vecchie *«ai limiti»*.

Di conseguenza, i soggetti che intraprendono una nuova attività per i primi 5 anni beneficiano dell'aliquota dell'imposta sostitutiva in misura pari al 5% (anziché 15%), a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria;
- Qualora l'attività sia il proseguimento di un'altra attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo di imposta precedente non sia superiore al limiti per il regime forfetario (**ora 65.000 euro**).

ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA

1) Effetti connessi all'esclusione dall'IVA
2) Carico fiscale ai fini delle imposte dirette
3) Altre variabili

1) Effetti connessi all'esclusione dall'IVA

Ai fini IVA il contribuente forfetario non addebita l'IVA in via di rivalsa ai clienti e non detrae l'IVA a credito sugli acquisti.

L'esclusione dall'IVA nell'ambito della scelta tra regime ordinario e forfetario risulta particolarmente conveniente per un'attività effettuata prevalentemente con consumatori finali.

N.B. Poiché tali soggetti potranno incassare quale maggior ricavo/compenso l'importo corrispondente all'IVA a debito, si potrebbe determinare il superamento della soglia prevista per l'uscita dal regime dopo aver adottato il regime forfetario.

L'esclusione da IVA comporta l'esonero dalla gran parte degli obblighi e adempimenti connessi, quali, ad esempio, le liquidazioni periodiche e la presentazione della dichiarazione annuale.

Oltre a ciò, le discipline dei singoli regimi impongono di effettuare la rettifica della detrazione IVA e regolano l'utilizzo dell'IVA a credito risultante dall'ultima dichiarazione.

Rettifica della detrazione IVA

L'***art.19-bis2, comma 3) del DPR 633/72*** dispone, in caso di mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, di operare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e per i beni ancora potenzialmente ammortizzabili. La rettifica va effettuata all'atto di transito da un regime IVA al regime forfetario (rettifica a sfavore) o viceversa (rettifica a favore).

Passaggio dal regime ordinario al regime forfetario

Occorre rettificare (a sfavore) la detrazione dell'imposta assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie. La rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Il versamento va operato in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all'anno precedente (per chi accede al regime forfetario dal 2019, l'IVA da rettifica va versata entro il 16/03/2019).

N.B. Tale versamento in un'unica soluzione può costituire un deterrente all'accesso al regime forfetario. Oltre ad essere versata in un'unica soluzione, tale somma non può neppure essere dedotta dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo, poiché nel regime forfetario i costi non sono analiticamente dedotti ma sul reddito imponibile viene applicato un coefficiente di redditività.

Note operative

- **Documentazione necessaria:** occorre predisporre la documentazione necessaria dalla quale risultino, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.
- **Beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati:** L'IVA relativa a detti beni deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi (es. magazzino). Rispetto ai servizi non ancora utilizzati (es. canoni di *leasing*, canoni di locazione o noleggio corrisposti anticipatamente), per procedere alla rettifica della detrazione IVA, occorre verificare l'IVA complessivamente detratta e versare la frazione di imposta corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della rata.
- **Beni ammortizzabili (compresi quelli immateriali):** l'IVA detratta all'atto dell'acquisto è rettificabile solo nel caso in cui non siano ancora trascorsi 5 anni (per i beni ammortizzabili diversi dai fabbricato) o 10 anni (per i fabbricati). Ai fini della rettifica non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro e i beni il cui coefficiente di ammortamento ai fini delle imposte sui redditi è superiore al 25%.
- **Utilizzo del credito dell'ultima dichiarazione IVA nel transito al regime forfetario:** l'imposta a credito può essere chiesta a rimborso qualunque sia l'ammontare del credito oppure utilizzata in compensazione nel modello F24.

2) Carico fiscale ai fini delle imposte sui redditi

Nel confronto tra regime forfetario e regime ordinario va valutato prospetticamente se sia più conveniente:

- **La determinazione di un reddito forfetario oppure analitico**: per ciascuna posizione l'incidenza dei costi effettivi va confrontata con la percentuale forfetaria;
- **La tassazione sostitutiva al 15% oppure ordinaria con versamento dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP (che spesso non risulta dovuta)**: va considerato che l'aliquota IRPEF effettiva non corrisponde a quella nominale applicata in quanto l'imposta netta è influenzata dalla specifica detrazione d'imposta spettante per i possessori di reddito d'impresa/lavoro autonomo. Inoltre, nel caso di possesso di solo reddito d'impresa/lavoro autonomo, si perdono le detrazioni per carichi di famiglia e gli onere detraibili/deducibili (ad eccezione dei contributi previdenziali).
- **Non assoggettamento a ritenute alla fonte dei ricavi/compensi:** tale aspetto di carattere finanziario si traduce in un aumento del reddito disponibile nell'anno e, di conseguenza, nel mod. REDDITI risulterà un saldo a debito con conseguente acconto, al quale lo stesso non era abituato.

3) Altre variabili

Le altre variabili, per le quali risulta più difficile un conteggio analitico, sono connesse ai seguenti aspetti:

- Non assoggettamento agli ISA;
- Esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili e conseguente minor costo per la gestione contabile;
- Esclusione dall'obbligo di emissione della fattura elettronica;
- Non assoggettamento ad IRAP con conseguente esonero dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell'imposta;
- Non assoggettamento ad addizionali regionali e comunali.

ESEMPI NUMERICI:

1) *Professionista che svolge l'attività nei confronti di soggetti privati*

IMPOSTE DIRETTE		IVA	
Compensi	50.000,00	IVA a debito	11.000,00
Spese	20.000,00	IVA a credito	2.500,00
Altri redditi	0		
Contributi previdenziali pagati	3.000,00		
Reddito imponibile	27.000,00		
Oneri detraibili (19%)	0		
Addizionale regionale	1,23%		
Addizionale comunale	0,50%		

Ipotizzando che il professionista, operando con soggetti privati, mantenga fermo il prezzo delle prestazioni (ex lordo IVA), i compensi possono essere maggiorati dell'IVA che non viene più applicata.
Pertanto il reddito forfetario risulta pari a :
(50.000+11.000) x 78% - 3.000 = € 44.580

	Regime ordinario	Regime forfetario	Differenza
Reddito di lavoro autonomo	30.000 (50.000 - 20.000)	44.580 (61.000 X 78% - 3.000)	
Totale imposte dirette (IRPEF/15%)	6.607,00	6.687,00	- 80,00
IVA netta incamerata		8.500,00	8.500,00
Contributi previdenziali (13%)	3.900,00	6.185,00	- 2.285,00
Totale			6.135,00

- L'effetto IVA costituisce, nel caso esaminato, il motivo di convenienza nell'adottare il nuovo regime, in quanto il beneficio è pari a € 8.500;
- Ai fini delle imposte dirette si verifica una situazione quasi neutrale;
- Ai fini previdenziali vi è una maggior contribuzione pari a € 2.285.

N.B. Per il primo anno di applicazione del regime forfetario va considerata comunque la necessità di operare la rettifica della detrazione per i beni presenti al 31.12.2018.

2) Professionista che svolge l'attività nei confronti di soli soggetti passivi IVA

IMPOSTE DIRETTE		IVA	
Compensi	41.000,00	IVA a debito (no privati)	0
Spese	5.000,00	IVA a credito	500,00
Altri redditi	0		
Contributi previdenziali pagati	5.000,00		
Reddito imponibile	31.000,00		
Oneri detraibili (19%)	0		
Altri oneri detraibili	2.500,00		
Addizionale regionale	1,23%		
Addizionale comunale	0,50%		

Poiché il professionista opera solo nei confronti di soggetti passivi IVA, i compensi non possono essere maggiorati di un importo corrispondente all'IVA che non viene più versata all'Erario.
Pertanto il reddito forfetario risulta pari a:
41.000 x 78% - 5.000 = 26.980

	Regime ordinario	Regime forfetario	Differenza
Reddito di lavoro autonomo	36.000 (41.000 - 5.000)	26.980 (41.000 X 78% - 5.000)	
Totale imposte dirette (IRPEF/15%)	5.718,00	4.047,00	1.671,00
IVA netta incamerata		-500,00	-500,00
Contributi previdenziali (13%)	4.680,00	4.157,00	523,00
Totale			1.694,00

- Le imposte dirette costituiscono, nel caso esaminato, il motivo di convenienza dell'adozione del regime forfetario (minor tassazione pari a € 1.671);
- L'impossibilità di incamerare l'IVA a debito (non più applicata) si traduce in un aggrazio a seguito dell'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti (€ 500);
- Si riscontra comunque una minor contribuzione previdenziale pari a € 523.

N.B. Per il primo anno di applicazione del regime forfetario va considerata comunque la necessità di operare la rettifica della detrazione per i beni presenti al 31.12.2018.

3) Professionista che svolge l'attività nei confronti di soggetti passivi IVA con un reddito da lavoro dipendente

IMPOSTE DIRETTE		IVA	
Compensi	18.000,00	IVA a debito	0
Spese	2.000,00	IVA a credito	600,00
Reddito da lavoro dipendente	50.000,00		
Contributi previdenziali pagati	3.000,00		
Reddito imponibile	63.000,00		
Oneri detraibili (19%)	0		
Altri oneri detraibili	2.500,00		
Addizionale regionale	1,23%		
Addizionale comunale	0,50%		

Poiché il professionista opera solo nei confronti di soggetti passivi, i compensi non possono essere maggiorati di un importo corrispondente all'IVA che non viene più versata all'Erario.

	Regime ordinario	Regime forfetario	Differenza
Reddito di lavoro autonomo	16.000 (18.000 - 2.000)	11.040 (18.000 X 78% - 3.000)	
Reddito lavoro dipendente	50.000,00	50.000,00	
Reddito complessivo	66.000,00	50.000,00	
Oneri deducibili(contrib.previdenziali)	3.000,00	0	
Reddito imponibile	63.000,00	50.000,00	
IRPEF lorda	20.500,00	15.320,00	
Detrazione lavoro dipendente	0	181,00	
Altri oneri detraibili	2.500,00	2.500,00	
Detrazione oneri 19%	0	0	
IRPEF netta	18.000,00	12.639,00	
Addizionali IRPEF (1,23%+0,5%)	1.090,00	865,00	
IRAP	0	0	
Imposta sotitutiva 15%		1.656,00	
Totale imposte dirette (IRPEF/15%)	**19.090,00**	**15.160,00**	**3.930,00**
IVA netta incamerata		**- 600,00**	**- 600,00**
Contributi previdenziali (13%)	**3.000,00**	**3.000,00**	0
Totale			**3.330,00**

- Ai fini delle imposte dirette il possesso del reddito di lavoro dipendente consente di ottenere un duplice beneficio dall'applicazione regime forfetario in quanto:
  - Al reddito da lavoro autonomo è applicata l'aliquota del 15%, anziché quella marginale IRPEF;
  - Le detrazioni non vengono perse in quanto fruite sul reddito da lavoro dipendente.
- L'impossibilità di incamerare l'IVA a debito (non più applicata) si traduce in un aggravio a seguito dell'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti (€ 600).
- Ai fini previdenziali non si riscontrano effetti in quanto i professionisti sono tenuti tendenzialmente al rispetto del minimale contributivo (€ 3.000).

N.B. Per il primo anno di applicazione del regime forfetario va considerata comunque la necessità di operare la rettifica della detrazione per i beni presenti al 31.12.2018.

Imposta sostitutiva del 20% dal 1° gennaio 2020 (nuova flat tax)

Art. 6 del disegno di legge di Bilancio per il 2019

*«A decorrere dal **1° gennaio 2020** le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo di imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra **65.001** euro e **100.000** euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, **determinato nei modi ordinari**, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, con l'aliquota del **20%**».*

- **Requisiti di accesso:** identico al regime forfetario
- **Verifica della sussistenza del requisito:** identico al regime forfetario
- **Condizioni ostative:** identico al regime forfetario
- **Esenzione da assoggettamento a ritenute d'acconto e ritenute alla fonte:** identico al regime forfetario

- *Art.6, comma 6 della legge di Bilancio*: ***«I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della L.190/2014, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal D.Lgs 127/2015».***

CONCLUSIONI

Sorge spontanea, a questo punto, la domanda: «E quindi cosa facciamo?».

Il nostro consiglio è:

1) Rivolgersi al proprio consulente per effettuare una valutazione specifica inerente il singolo caso di specie, che tenga conto di tutti i fattori, sia oggettivi sia soggettivi;
2) Avere fiducia in un futuro più roseo del presente.

BUON 2019 A TUTTI!